

Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso

Società Cooperativa per Azioni

Regolamento Attuativo dello Statuto

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 30 dicembre 2021.

Titolo I – Soci

Art. 1 – Categorie di Soci

I Soci della MBA si articolano nelle seguenti categorie, cui corrispondono diversi diritti e obblighi, definite nello Statuto della MBA al Titolo IV:

- Soci Ordinari: persone fisiche, altre società di mutuo soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese da MBA, nonché Fondi Sanitari Integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti direttamente o tramite le società o gli enti di appartenenza.
- Soci Sostenitori: persone fisiche o soggetti diversi da queste tra cui persone giuridiche ed enti pubblici e privati.

Art. 2 – Ammissione dei Soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso Basis Assistance Cooperativa per Azioni (per il seguito anche "**MBA**"), in qualità di Soci, tutte le persone fisiche o giuridiche e gli enti come identificati all'art. 1, che ne facciano richiesta ad MBA. Le domande di adesione verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione di MBA (per il seguito anche "**CdA**"), sulla base dei requisiti e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Attuativo.

Art. 3 – Modalità di adesione dei Soci Ordinari

Per l'ammissione a MBA, l'aspirante Socio Ordinario dovrà:

- a) avere la propria residenza anagrafica in Italia, nella Serenissima Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano o in altro Stato membro nell'Unione Europea;
- b) compilare e sottoscrivere in ogni sua parte la domanda di adesione redatta su apposito modulo messo a disposizione da MBA, indicando l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto sociale, nonché il recapito telefonico;

c) provvedere al versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte (Euro 25,00 cadauna), nonché al versamento dell'eventuale sovrapprezzo;

d) scegliere un Sussidio Sanitario.

In riferimento ai Soci ordinari diversi dalle persone fisiche il CdA può prevedere appositi criteri di adesione.

Le persone fisiche possono esercitare il diritto di revoca della domanda di adesione entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione tramite raccomandata a.r. o pec, con diritto al rimborso di quanto versato.

Art. 4 - Modalità di adesione dei Soci Sostenitori

In conformità allo Statuto, possono richiedere l'ammissione a socio sostenitore di MBA tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che contribuiscano al perseguimento degli scopi sociali di MBA e che ne facciano richiesta.

L'aspirante socio sostenitore dovrà:

a) compilare e sottoscrivere in ogni sua parte la domanda di adesione redatta su apposito modulo messo a disposizione da MBA, indicando l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto sociale, nonché il recapito telefonico;

b) provvedere al versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte (Euro 50,00 cadauna), nonché al versamento dell'eventuale sovrapprezzo.

La sottoscrizione delle azioni e l'ammissione a Socio Sostenitore è soggetta alla clausola di gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Delibere del CdA per l'ammissione dei Soci e iscrizione nel Libro dei Soci

Il CdA si riunisce di norma per deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci nei giorni 15 e 30 (o 31) di ogni mese, nonché qualora ne ravvisi l'opportunità in base alle domande di adesione ricevute.

In caso di accoglimento della domanda di adesione, si provvede ad iscrivere il nuovo Socio nel Libro dei Soci e a dare comunicazione scritta all'interessato entro 10 gg. dalla delibera del CdA.

L'iscrizione al libro Soci del Socio ordinario è sospensivamente condizionata al versamento di quanto dovuto per l'adesione al Sussidio Sanitario prescelto.

In caso di rigetto della domanda di adesione, entro 60 giorni dall'adozione della relativa delibera verranno comunicate le motivazioni del rigetto.

Titolo II – Sussidi sanitari

Art. 6 – Statuto e Regolamento attuativo, Sussidi sanitari, Comunicazioni

All'atto della domanda di adesione l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza e ad attenersi alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Attuativo nonché ad attenersi alle delibere degli organi sociali.

L'aspirante Socio ordinario si impegna altresì ad attenersi alle disposizioni contenute nel rapporto contrattuale che regola i Sussidi Sanitari prescelti.

MBA mette a disposizione dei Soci la documentazione di cui al punto precedente e ne garantisce la fruibilità nell'Area Riservata dedicata, resa disponibile sul proprio sito internet.

Inoltre, MBA entro il 31 marzo di ogni anno mette a disposizione nell'area riservata web del singolo Socio l'elenco dei versamenti effettuati dallo stesso nell'anno precedente.

MBA si impegna, infine, ad inviare ai Soci o a pubblicare nell'area riservata sul sito internet gli avvisi e le comunicazioni relative al rapporto sociale, all'organizzazione sociale, alla messa a disposizione di nuovi servizi nonché ogni informazione utile ai fini del rapporto sociale.

Il Socio si impegna a comunicare entro 30 gg. tramite il "Canale Comunica" dell'Area riservata eventuali variazioni rispetto alle informazioni di cui alla domanda di adesione, ivi incluse le informazioni relative ai propri familiari conviventi aventi diritto al Sussidio sanitario.

MBA si riserva il diritto di richiedere la presentazione di ogni documentazione utile all'erogazione dei sussidi o dei servizi mutualistici, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 7 – Sussidi Sanitari

Il CdA predisporre ed approva la struttura e la forma contrattuale dei Sussidi sanitari a disposizione dei Soci ordinari, nonché determina l'ammontare del contributo da versare da parte dei Soci.

In ragione del principio di mutualità e del perseguimento dell'oggetto sociale, il CdA potrà determinare eventuali variazioni dell'ammontare dei contributi legati ai Sussidi sanitari.

In particolare, il CdA potrà agevolare Soci che aderiscono a convenzioni generali stipulate da MBA oppure singoli soci al ricorrere di determinate condizioni di svantaggio.

In accoglimento della domanda di adesione, il Socio ordinario versa il contributo dovuto per il sussidio prescelto, nei tempi (ad es. annuale, semestrale etc.) e nei modi (ad es. RID, carta di credito etc.) indicati nella domanda di adesione. Il Socio ordinario persone fisica versa altresì il contributo dovuto per i familiari conviventi.

Art. 8 – Decorrenza e rinnovo dei Sussidi sanitari

I diritti derivanti dalla sottoscrizione del Sussidio Sanitario prescelto decorrono dalle ore 24.00 della data della delibera di accettazione della domanda di adesione, salvo diversa condizione di decorrenza prevista in eventuali convenzioni generali stipulate da MBA.

L'adesione al Sussidio Sanitario importa tacito rinnovo annuale o per il diverso periodo indicato nel medesimo Sussidio Sanitario, in mancanza di disdetta da far pervenire a MBA tramite raccomandata a.r. o pec almeno 60 giorni prima della relativa scadenza contrattuale.

In caso di Convenzioni disciplinate dall'art.11 del presente Regolamento il CdA potrà prevedere eccezioni al tacito rinnovo dei Sussidi sanitari.

Art. 9 – Familiari Conviventi del Socio

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dello Statuto, si considerano Familiari Conviventi del Socio:

a) il coniuge ed il convivente more uxorio, il convivente dello stesso sesso del Socio a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi di coppia, che non vi sia parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale (lo stato di convivenza dovrà essere provato tramite dichiarazione congiunta *pro veritate* o, qualora richiesto da MBA, certificato dello stato di famiglia e salva diversa previsione all'interno del Sussidio);

b) i figli conviventi con il titolare del Socio sino al compimento dei 26 anni di età;

c) i figli oltre i 26 anni di età, a condizione che questi ultimi risultino a carico ai sensi del D.P.R. n.917/86 (Testo Unico delle Imposte dirette) e versino in uno stato di invalidità superiore al 66%; in tale circostanza dovrà essere presentata apposita autocertificazione, salvo deroghe accordate in apposite convenzioni.

Il rapporto tra MBA ed i Familiari Conviventi si interrompe con il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I Familiari Conviventi del Socio deceduto possono però presentare domanda di adesione ad MBA entro il termine di 30 giorni dal decesso, mantenendo in tal caso il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento morte, sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste dal Sussidio sanitario prescelto.

In caso di morte di familiari conviventi che usufruiscono del Sussidio sanitario, questo si riterrà in automatico convertito nella formula Single.

Art. 10 – Limite di età

I Soci persone fisiche ed i familiari conviventi usufruiscono dei servizi e prestazioni di cui al Sussidio Sanitario prescelto senza alcun limite di età, salvo eventuali diverse indicazioni previste nel Regolamento del Sussidio Sanitario e sempre in conformità ai principi della mutualità e della "porta aperta".

Art. 11 – Convenzioni

Il CdA stipula Convenzioni per garantire l'associazione collettiva di persone fisiche provenienti da società, enti e casse, individuando specifiche modalità di adesione dei Soci e specifici Sussidi Sanitari.

Art. 12 – Erogazione di prestazioni sanitarie e documentazione per il rimborso

Le prestazioni sanitarie oggetto di rimborso e le prestazioni sanitarie escluse da rimborso sono previste nei regolamenti dei sussidi sanitari.

In ogni caso, il diritto alle prestazioni elencate nei Sussidi Sanitari, salvo specifiche deroghe, non compete quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o laddove il Socio, al momento della richiesta di adesione o successivamente, abbia omesso di dichiarare o abbia fornito dichiarazioni imprecise o mendaci in merito alla sussistenza di patologie, infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o della richiesta di rimborso o inerenti i presupposti per ottenere la prestazione.

MBA stabilisce nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento attuativo e dei regolamenti dei singoli Sussidi Sanitari la documentazione da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

Il Socio si impegna a fornire a MBA la documentazione richiesta, anche di data antecedente alla domanda di adesione. Il Socio rilascia preventiva e specifica autorizzazione a MBA a richiedere tale documentazione a terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Salvo deroghe accordate in apposite convenzioni, la documentazione a corredo della domanda di erogazione delle prestazioni (incluse le richieste di rimborso in forma diretta) deve essere presentata in modo completo e conforme alle richieste di MBA, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno dalla data delle dimissioni. Il socio si impegna a tal fine a presentare, o a far sì che le strutture e i professionisti presso i quali è stata eseguita la prestazione in forma diretta presentino entro il suddetto termine, la documentazione completa a MBA o al service provider dalla stessa incaricato. La mancata presentazione della documentazione completa entro il predetto termine comporta la decadenza dal diritto al rimborso e al pagamento delle prestazioni, incluse quelle eseguite in forma diretta.

L'eventuale sospensione dell'istruttoria della pratica non interrompe il decorrere del termine di 120 giorni sopra indicato. Dunque, nel caso di sospensione, il Socio ha 60 giorni di

tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa, purché ciò avvenga sempre entro 120 giorni dall'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni. Decorso 60 giorni, la richiesta verrà respinta e il Socio dovrà presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120 giorni per non incorrere nella suddetta decadenza.

Nessuna decadenza può essere posta a carico del socio che prova di avere fatto tutto quanto nella propria disponibilità per reperire la documentazione e che, nonostante ciò, essa non sia stata reperita per circostanza allo stesso non imputabile.

La richiesta di accesso alle prestazioni deve essere presentata nel rispetto delle modalità operative e corredata da tutta la documentazione indicata nei Sussidi Sanitari e nella Guida Operativa, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione del Socio.

Art. 13 – Conformità della documentazione richiesta

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in fotocopia ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

MBA può richiedere che la documentazione in fotocopia venga autenticata da pubblico ufficiale, ove ritenuto necessario.

Nell'ipotesi di presentazione di documenti abrasati, cancellati o comunque artefatti, il Socio decade dal diritto alla prestazione e può incorrere nell'esclusione dalla Società come previsto dallo Statuto.

Art. 14 – Ritardi nel pagamento dei Sussidi sanitari

MBA si impegna a dare adeguata evidenza delle modalità di pagamento dei Sussidi sanitari, sia nei moduli di adesione che nelle eventuali Convenzioni.

In caso di ritardo nel pagamento del Sussidio sanitario saranno addebitati al socio interessi di mora nella misura del tasso legale.

In caso di ritardo nel pagamento del Sussidio sanitario MBA si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute.

MBA si esonera da alcun obbligo di informazione in merito alla scadenza di pagamento del Sussidio sanitario e dall'effettuare solleciti al versamento.

Art. 15 – Perdita della qualifica di Socio – Perdita delle prestazioni sanitarie

Nelle ipotesi previste dall'art. 10 dello Statuto, la perdita della qualifica di socio e lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In particolare, con riguardo al recesso, ai sensi dell'art. 2532, terzo comma, c.c. e dell'art. 10.2 dello Statuto, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti ha effetto contestualmente alla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione.

In ipotesi di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, l'inadempimento per sei mesi consecutivi al pagamento dei contributi dovuti, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente in presenza di ragioni giustificative di tale ritardo che debbono essere motivate, costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto, determina la cancellazione dal libro dei Soci e, per l'effetto, decadenza del Socio dal diritto a qualunque sussidio non ancora erogato.

In ogni caso, prima del decorso dei predetti sei mesi, al socio in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano:

- a) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro sei mesi, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

- le prestazioni / rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- le prestazioni / rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).

In caso di decesso del Socio, se questo si trovava in condizione di mora per il pagamento dei contributi associativi, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati in vita.

Resta inteso, in ogni caso, che il Socio non avrà alcun diritto a prestazioni/servizi per domande che siano state presentate successivamente alla data di efficacia del recesso e/o di esclusione ovvero di perdita della qualifica di Socio.

La perdita della qualifica di Socio, inoltre, determina la perdita per quest'ultimo di qualsiasi diritto nascente dai rapporti contrattuali stipulati con la Società.

Art. 16 – Esercizio del diritto di recesso da parte del Socio

Il Socio ha diritto di recesso dal rapporto sociale con MBA nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Il CDA esamina l'esercizio del recesso dal rapporto sociale e, in caso di assenza dei necessari presupposti, comunica al socio il diniego al recesso.

La dichiarazione di recesso di cui al comma precedente deve essere comunicata a MBA con raccomandata e/o mediante pec.

Il Socio ha altresì diritto di recedere dal Sussidio sanitario sottoscritto. La dichiarazione di recesso dal Sussidio Sanitario ha effetto dalla prima scadenza dello stesso, ove comunicata 60gg prima della relativa scadenza, in caso contrario avrà effetto dalla scadenza del rinnovo contrattuale verificatosi.

In caso di recesso dal Sussidio Sanitario, qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi relativi al medesimo Sussidio (a titolo esemplificativo, in caso di pagamento rateale), lo stesso è comunque tenuto a versare il contributo dovuto.

Art. 17 – Morte del Socio

In caso di morte del Socio, MBA provvederà a liquidare gli eventuali rimborsi spettanti agli eredi, previa richiesta scritta tramite raccomandata a.r. o pec.

L'incasso dei rimborsi spettanti agli eredi avverrà attraverso rilascio di procura all'incasso ad uno solo degli aventi diritto, con effetto liberatorio per MBA.

Art. 18 – Adesione a più classi di prestazioni

In caso di sottoscrizione di più Sussidi Sanitari che prevedono rimborsi e/o prestazioni per il medesimo evento viene riconosciuto il diritto a un solo rimborso e/o prestazione.

In tal caso il Socio ha diritto all'erogazione del rimborso e/o della prestazione economicamente più favorevole.

Tale principio trova, inoltre, applicazione nell'ambito dello stesso Sussidio Sanitario che preveda più rimborsi e/o prestazioni per lo stesso evento.

Art. 19 – Esclusione di responsabilità di MBA per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

MBA è esonerata da ogni responsabilità, anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri Familiari Conviventi a seguito delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti convenzionati, sia con MBA che con la società incaricata di erogare servizi di network sanitario ed i servizi di gestione delle pratiche di rimborso.

Allo stesso modo MBA non risponde per il pagamento delle prestazioni eseguite in forma diretta rispetto alle quali la struttura sanitaria o il professionista convenzionato che ha eseguito la prestazione non abbia presentato a MBA, entro il termine di 120 giorni dalla data dell'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni, la

documentazione completa a corredo della richiesta. È onere del socio fornire tale documentazione o fare in modo che la struttura sanitaria o il professionista convenzionato la forniscano entro il suddetto termine, per non incorrere in alcuna decadenza.

Titolo III – Attività mutualistiche

Art. 20 – Fondi Speciali

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ai fini del conseguimento dello scopo sociale, potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato.

Art. 21 – Sussidi straordinari

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione di sussidi straordinari ai Soci, o categorie di Soci, colpiti da eventi di particolare gravità.

Art. 22 – Attività di promozione mutualistica del Socio Ordinario

Al fine di promuovere attività di diffusione dei valori mutualistici e cooperativi nonché attività educativo-culturale per finalità di prevenzione sanitaria, MBA può avvalersi, su base volontaria, di Soci Ordinari all'uopo incaricati dal CdA.

I Soci Ordinari persone fisiche possono richiedere di svolgere l'attività di promozione mutualistica qualora abbiano sottoscritto uno dei Sussidi Sanitari agli stessi dedicati e siano in regola con il pagamento delle contribuzioni previste.

Art. 23 – Comitati Consultivi

MBA può organizzare comitati consultivi territoriali dedicati a tutte le categorie di Soci ed eventuali uditori non Soci quali momenti di formazione, coinvolgimento e partecipazione nella vita di MBA oltre che di aggiornamento delle attività e iniziative di MBA. È altresì prevista la partecipazione di relatori con comprovata esperienza nel settore mutualistico. Le attività svolte nei comitati consultivi sono oggetto di apposite relazioni con indicazione dei soggetti partecipanti.